

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **12/1997** (ECLI:IT:COST:1997:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **27/11/1996**; Decisione del **09/01/1997**

Deposito del **23/01/1997**; Pubblicazione in G. U. **29/01/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23085**

Atti decisi:

N. 12

ORDINANZA 9-23 GENNAIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio 5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1996 e che si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di; incostituzionalità della disposizione censurata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune" che ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti suddetti;

che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del 1995;

che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi né prospetta diversi profili di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina. del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.

Il cancelliere: Malvica

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.